

(N. 63)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PANNULLO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1953

Norme provvisorie per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si dispose che le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, si conseguano per esami.

Senonchè, come è noto, col regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, venne stabilito che, fino alla durata dello stato di guerra, i posti disponibili per le promozioni ai gradi predetti fossero conferiti (articolo 8), su designazione del consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Cessato lo stato di guerra, tale disposizione è stata più volte prorogata e da ultimo, con legge 1° dicembre 1949, n. 868, fino al 31 dicembre 1951, limitatamente ai posti disponibili al 31 dicembre 1950.

Il ripristino, però, delle vecchie disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato darebbe luogo ad inevitabili incongruenze, specie per quanto riguarda il personale della carriera direttiva, stante l'avanzato stadio degli studi sulla riforma dell'Amministrazione.

Con la cessazione, infatti, della efficacia della su ricordata legge 1° dicembre 1949, n. 868, le Amministrazioni dello Stato dovrebbero bandire gli esami di concorso per le promozioni ai gradi anzidetti. È noto, poi, che questi, perchè sia completo il ciclo delle operazioni occorrenti per il loro completamento, richiedono un tempo non breve e comunque non mai inferiore a due anni.

Ciò avverrebbe alla vigilia della riforma del sistema di progressione di carriera, secondo il quale gli esami dovrebbero essere sostenuti per il grado di capo-sezione (corrispondente all'attuale grado VII) e non più per il grado VIII. Potrebbe, inoltre, verificarsi la ipotesi, per quanto a prima vista, assurda, che la riforma intervenga allorchè gli esami sono in corso di espletamento e di definizione: in tal caso essi sarebbero stati iniziati e compiuti inutilmente o, quanto meno, inopportunamente.

Non può, ora, non riconoscersi che tale situazione non è fatta apposta per dare la necessaria fiducia e serenità ai funzionari interessati.

Ne è prova il disagio, in cui parte di essi

attualmente si trova per non aver potuto conseguire finora la promozione al grado VIII, pur avendo da tempo maturato l'anzianità all'uopo prescritta. Non vi è dubbio che per costoro, la cui posizione è rimasta cristallizzata al grado IX, si è verificato un ristagno nella carriera, con notevoli, conseguenti, deprecabili effetti.

Per risolvere tale situazione si ritiene che la misura più idonea sia quella di continuare in via provvisoria il sistema praticato fino al

1951 — che peraltro non ha dato luogo ad inconvenienti — fino all'attuazione della riforma dell'Amministrazione.

Una disposizione in tal senso risponderebbe, inoltre, alla esigenza di non intralciare le possibili progettazioni in materia e le successive determinazioni del Parlamento.

Per i suesposti motivi presento la seguente proposta di legge, permettendomi di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul carattere di estrema urgenza che essa riveste.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

In attesa delle nuove norme sullo stato giuridico del personale civile dello Stato, i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951 per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.